

Approvazione secondo atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino - CIG: 807065425F. - Fascicolo 2.2-2020-1720

Determinazione n. 30 del 26/11/2020

Approvazione secondo atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino - CIG: 807065425F. - Fascicolo 2.2-2020-1720

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 30/2020-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 30 DI DATA 26 Novembre 2020

DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO:

Approvazione secondo atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino - CIG: 807065425F. - Fascicolo 2.2-2020-1720

RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 8

IL DIRIGENTE GENERALE

- visto l'articolo 112 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" che ha istituito il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema medesimo e che lo stesso articolo, al comma 2 bis, stabilisce che la Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per finanziare, tra l'altro, progetti ed iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;

- dato atto che in data 07 febbraio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera, con sede in Trento, località Sponda Trentina n.18, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00621240225, il contratto n. di raccolta 46040, relativo al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino e che in particolare questo contratto riguarda la formazione e l'aggiornamento di responsabili e addetti al servizio prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti, datori di lavoro, docenti e tecnici con attività di laboratorio, collaboratori scolastici, assistenti educatori/docenti di sostegno e docenti tirocinanti, cioè tutto il personale individuato dal datore di lavoro;

- visto l'atto di sottomissione approvato con determinazione del dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura n. 12 di data 14 luglio 2020, relativo al suddetto contratto, con il quale, a seguito della riorganizzazione dei corsi da modalità in presenza, in modalità formazione a distanza sincrona, dovuta alla straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, e delle successive difficoltà di fruizione da parte dei corsisti della suddetta FAD, determinate da problemi di connessione internet, da un livello di conoscenze informatiche (programmi di condivisione, strumenti di videoconferenze, piattaforme per la FAD) e da strumentazioni software e hardware non sempre uniformi, è stata riconosciuta la necessità di un'assistenza ai corsisti attraverso un'attività di tutoraggio;

- considerato che il permanere ed inasprirsi della straordinaria emergenza sanitaria da COVID - 19, e le conseguenti difficoltà tecnico organizzative (reperimento aule corsi - mancato svolgimento corsi previsti in presenza - pronto soccorso) non hanno consentito effettivamente al contraente di svolgere tutti i corsi inizialmente programmati alla data odierna e che entro il 31 dicembre 2020 il medesimo riuscirà a svolgere corsi per un totale di 1141 ore rispetto alle 1235 ore previste per l'anno 2020 e che quindi non saranno organizzati corsi per un totale di 94 ore;

- visto l'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" che prevede che "ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario";

RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 2 di 8

Num. prog. 2 di 8

- visto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare il contratto stipulato con la soc. coop. Ecoopera, per adeguare l'esecuzione dello stesso alla situazione epidemiologica in corso, diminuendo la prestazione pattuita per l'anno 2020, che passa da 1235 ore a 1141 (millecentoquarantuno) ore (meno 94 ore) ed aumentando il numero di ore da erogare nell'anno 2021, che passa da 1235 a 1329 (milletrecentoventinove) ore (più 94 ore), confermando in 2470 (duemilaquattrocentosettanta) il numero complessivo delle ore concordate;

- dato atto che le suddette modifiche non alterano la natura del contratto, che permane l'oggetto della prestazione dedotta in contratto, così come modificata dal primo atto di sottomissione sopra citato;

- considerato che al fine di mantenere le ore iniziali complessivamente richieste e attesi gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, si propone di definire la seguente diversa ripartizione annuale delle ore:

- 1141 ore nell'anno 2020
- 1329 ore nell'anno 2021;

- visto inoltre che l'attività di tutoraggio svolta in questi mesi dalla soc.coop. Ecoopera sta raggiungendo il massimo di ore previsto per l'anno 2020, pari a 105 ore, e quella svolta dal personale dell'Ufficio supporto giuridico non riesce a far fronte alle necessità, emerse solo in corso di esecuzione e non prevedibili al momento della definizione del numero di ore nel primo atto di sottomissione e che pertanto sono state determinate da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, ai sensi del comma 2, lettera c) dell'articolo 27 della L.P. 2/2016;

- ritenuto pertanto di proporre l'aumento di ulteriori 27 ore l'attività di tutoraggio da prestare a cura di

Ecoopera durante l'erogazione dei corsi da svolgere entro il 31 dicembre 2020, che quindi passano da 105 a 133 ore;

- alla luce di quanto sopra, facendo le debite proporzioni e ritenendo dai dati attuali che la situazione di straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 prosegua anche nel prossimo anno, si ritiene necessario proporre altresì un adeguamento delle ore di tutoraggio previste nell'anno 2021 portandole dalle 112 previste nel primo atto di sottomissione a 350 per un incremento complessivo di 238 ore;
 - confermato che le modalità specifiche e il numero effettivo di ore di tutoraggio richieste a Ecoopera soc. coop. sono definiti su indicazione specifica del referente dell'esecuzione del contratto per differenza rispetto alle ore di tutoraggio che il personale della struttura provinciale competente riesce a prestare direttamente e che saranno riconosciute solo quelle effettivamente prestate sulla base della suddetta definizione, come già stabilito nel primo atto di sottomissione;
 - considerato che il costo orario dell'attività di tutoraggio e di svolgimento dei corsi di formazione
- RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 8

è stato fissato dagli atti sopra richiamati rispettivamente in E 48,00 ed E 81,95 (entrambi IVA esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, integrato dal comma 10, dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537);

- considerato che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 27 della legge L.P. 2/2016, che disciplina al comma 2, i casi in cui i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura ed in particolare, alla lettera c), nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara, che tale modifica non alteri la natura generale del contratto, e che l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto non sia superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;
- considerato che l'entità della modifica, rientra altresì nei limiti del 20 % previsto dall'articolo 29 della L.P. 23/90 sopra citato;
- dato atto che per l'affidamento oggetto del contratto non si è reso necessario la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- dato atto che tali modifiche contrattuali sono finalizzate a mantenere un livello di formazione conforme agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, ma non sono identificabili quali misure di sicurezza e che pertanto non sono inquadrabili negli oneri della sicurezza di cui all'articolo 7 ter della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
- visto che l'atto di sottomissione diviene efficace a seguito dell'avvenuta conoscenza del medesimo da parte di Ecoopera soc. coop., con sede in Trento, peraltro già sentita per le vie brevi;
- richiamate espressamente nella loro validità per l'atto di sottomissione in oggetto, tutte le clausole previste nel contratto originario sottoscritto in data 07 febbraio 2020, e nel primo atto di sottomissione, con particolare menzione della disposizione relativa alla tracciabilità;
- ritenuto di provvedere alla conclusione di tale atto di sottomissione tramite scambio di corrispondenza, e conseguente nota di riscontro e applicazione dello stesso da parte di Ecoopera, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il "Codice dei contratti pubblici";
- visto l'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 8

determina 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il secondo atto di sottomissione relativo al contratto n. di raccolta 46040 del 07 febbraio 2020 (CIG: 807065425F) in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino, rideterminando la

prestazione nel seguente modo:

- anno 2020 n. ore corsi da 1235 a 1141 (meno 94 ore): importo da detrarre: E 7.703,30 (IVA esente);
- anno 2021 n. ore corsi da 1235 a 1329 (più 94 ore): importo da aggiungere: E 7.703,30 (IVA esente);
- anno 2020 n. ore tutoraggio da 105 a 133 (più 27 ore): importo da aggiungere: E 1.296,00 (IVA esente);
- anno 2021 n. ore di tutoraggio da 112 a 350 (più 238 ore): importo da aggiungere: E 11.424,00 (IVA esente);

2. di confermare che le modalità specifiche e il numero effettivo di ore di tutoraggio richieste a Ecoopera soc. coop. sono definiti su indicazione specifica del referente dell'esecuzione del contratto per differenza rispetto alle ore di tutoraggio che il personale della struttura provinciale competente riesce a prestare direttamente e che saranno riconosciute solo quelle effettivamente prestate sulla base della suddetta definizione;

3. di disporre che l'atto di sottomissione di cui al punto 1. diviene efficace tra le parti a seguito dell'avvenuta conoscenza del medesimo da parte di Ecoopera soc. coop., con sede in Trento, località Sponda Trentina n.18, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00621240225;

4. di stabilire che il presente atto di sottomissione è concluso tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata e conseguente nota di riscontro e applicazione dello stesso da parte di Ecoopera soc. coop.;

5. di dare atto che, secondo quanto disposto dal punto 1, l'importo complessivo del contratto di appalto con Ecoopera soc. coop., è rideterminato in complessivi euro 225.552,50, così temporalmente ridefinito:

- per l'esercizio finanziario 2020 passa da E 106.248,25 ad E 99.840,95=
- per l'esercizio finanziario 2021 passa da E 106.584,25 ad E 125.711,55=

6. di dare atto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ai fini della recente RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 8

stipula del contratto originario ha eseguito le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente compresi quelli in materia di antimafia e che tali verifiche hanno avuto esito positivo;

7. di dare atto che è stato comunque acquisito il Durc On Line protocollo INAIL_24152971 della ditta in corso di validità, il cui esito risulta "regolare" e verificato attraverso il collegamento telematico che non vi sono annotazioni nell'ambito dei servizi relativamente alle annotazioni Anac;

8. di provvedere a trasmettere, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di sottomissione alla ditta Ecoopera soc. coop., codice fiscale e partita I.V.A. n. 00621240225;

9. di diminuire l'impegno di spesa, di cui alla propria determinazione n. 1 del 05.02.2020 modificata con determinazione n.12 del 14.07.2020, in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adeguando contestualmente la relativa prenotazione fondi n. 2015414, come di seguito indicato:

E 6.407,30= (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, integrato dal comma 10, dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537) sul capitolo 252707 dell'esercizio finanziario 2020 rideterminandolo in E 99.840,95=;

10. di aumentare l'impegno di spesa, di cui alla propria determinazione n. 1 del 05.02.2020 modificata con determinazione n.12 del 14.07.2020, in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adeguando contestualmente la relativa prenotazione fondi n. 2015414, come di seguito indicato:

E 19.127,30= (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, integrato dal comma 10, dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537) sul capitolo 252707 dell'esercizio finanziario 2021 rideterminandolo in E 125.711,55=;

11. di dare atto che si intendono completamente richiamate e valide per il presente atto di sottomissione tutte le clausole previste nel contratto originario sottoscritto in data 07 febbraio 2020

n. di racc. 46040, e nell'atto di sottomissione approvato con determinazione del dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura n. 12 di data 14 luglio 2020, con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità;

12. di dare atto che l'impresa incaricata è tenuta al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014;

13. di dare atto che dovranno essere osservate le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

14. di dare atto che saranno pagate le ore che risulteranno effettivamente svolte a seguito della

RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 8

verifica della regolarità di esecuzione della prestazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto e dell'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

15. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile anche ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 7 di 8 LD

Num. prog. 7 di 8

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2020-D335-00068

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 8